

# Sconto del 30% se paghi la multa entro 5 giorni

Dopo la conversione in legge del *Decreto Fare*, **le multe vengono scontate del 30% esclusivamente se pagate entro 5 giorni** (e non anche nel caso in cui il trasgressore non fosse incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126 bis-ipotesi soppressa nel corso dell'esame del Senato)

Anzitutto, tenete presente che la multa è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato **entro 5 giorni dalla contestazione** (ossia da quando il poliziotto ve la consegna) o dalla notificazione (cioè da quando vi arriva a casa nella famigerata busta verde). Inoltre, **la riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria** della confisca del veicolo, e la **sanzione amministrativa** accessoria della sospensione della patente di guida.

La riduzione quindi **non si applica** in tre casi:

- quando per una data violazione è prevista la confisca del veicolo (escluso la violazione in tema di circolazione senza copertura assicurativa) \*
- quando per una data violazione è prevista la sospensione della patente
- quando non è consentito il pagamento in misura ridotta (ad esempio quando uno non si ferma all'alt dell'agente)

Il termine di 5 giorni **riguarda tutti i destinatari** del verbale o del preavviso (divieto di sosta lasciato sul parabrezza dell'auto), per cui è del tutto irrilevante l'identificazione del trasgressore.

**Le cifre ridotte del 30% non saranno arrotondate.**

A titolo di **esempio**, un normale divieto di sosta normalmente equivalente a 41,00 euro, se pagato entro 5 giorni, potrà essere estinto versando la somma di 28,70 euro, oppure la sanzione di 168,00 euro, prevista per il superamento della velocità di oltre 10 km/h ma entro i 40 km/h, subendo la riduzione del 30% sarà ridotta a 117,60 se pagata entro i 5 giorni.

La novità vale quindi per tutte le multe accertate prima dell'entrata in vigore del *Decreto Fare*, l'importante è che ancora non sono state notificate oppure nel caso di avvenuta notificazione o contestazione il pagamento avvenga nei 5 giorni successivi a queste successivi.

**Nel caso poi di preavviso** lasciato sul parabrezza, si consideri possibile ottenere lo sconto del 30% anche dopo il 5° giorno a condizione che non sia stato già emesso il relativo verbale.

Quindi se dopo aver trovato la multa su parabrezza ci si reca a pagarla più di cinque giorni dopo (questo accade normalmente a cavallo tra i giorni festivi, dove è più facile far dimenticarsi delle scadenze), si può ancora beneficiare della riduzione ma solo dopo essersi **accertati che da quella multa non sia già stato fatto partire il corrispondente verbale**, il quale potrà comunque, una volta ricevuto, essere pagato con la riduzione del 30%, ma dovrà essere integrato delle spese di notificazione.

Rimane comunque la:

- facoltà di pagare dal sesto giorno al sessantesimo giorno dalla notificazione o contestazione del verbale il minimo edittale, senza però la riduzione del 30%; si applica a tutti indifferentemente, salvo quanto previsto *dagli articoli 202, commi 3 e 3-bis, ovvero 210, comma 3* - pagamento in misura ridotta non ammesso.
- facoltà di pagare il minimo edittale senza la riduzione del 30% dal primo al sessantesimo giorno dalla notificazione o contestazione del verbale. Si applica a tutti per le violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente, salvo quanto previsto *dagli articoli 202, commi 3 e 3-bis, ovvero 210, comma 3* - pagamento in misura ridotta non ammesso.

La multa si potrà pagare anche **sul luogo dell'accertamento** per via elettronica sempreché la pattuglia abbia a disposizione un bancomat.

A presto le multe arriveranno a casa anche per mezzo **posta certificata**.

\* Il caso riguardante l'assicurazione - *Art.193 Codice della Strada* - riveste una fattispecie a se, poiché è possibile ottenere alcune agevolazioni previste già prima dell'entrata in vigore del *Decreto Fare* che possono però ulteriormente sommarsi alla riduzione della sanzione del 30% a determinate condizioni che riassumiamo brevemente.

E' possibile ottenere la **riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria** (multa) ad  $\frac{1}{4}$  del minimo edittale quando l'assicurazione sia resa operante entro il trentesimo giorno successivo dalla data di scadenza indicata nel certificato assicurativo.

Per ottenere l'ulteriore **riduzione del 30%** dell'importo così ottenuto ( $\frac{1}{4}$  della sanzione come sopra specificato) il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione.

Dello stesso sconto si può beneficiare (riduzione ad  $\frac{1}{4}$  + 30%) anche quando in sostituzione della polizza assicurativa, il trasgressore manifesti la **volontà di demolire il veicolo** entro 30 giorni dalla data dell'accertamento della violazione. In questo caso dovrà essere presentata apposita istanza a seguito della quale possa essere disposto il dissequestro del veicolo per conferirlo presso un centro autorizzato che si occupi anche della pratica di radiazione.